CAMERA DEI DEPUTATI N. 5522-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BIANCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

Presentato il 12 marzo 1991

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico

(Relatore: **Nicola SAVINO**)

NOTA: Testo approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) il 23 aprile 1991. In data 24 aprile 1991 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente in Aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « , entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, » *sono soppresse; e le parole:* « di cui al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 4 »;

i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1980, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti dal comma 5-*ter*. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi per esigenze straordinarie e urgenti di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 5-*bis* a 5-*decies*.

5-*bis*. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

5-*ter*. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 5-*bis*, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

5-*quater*. Le regioni, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da

realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

5-*quinquies*. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui entro i successivi sessanta giorni.

5-*sexies*. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

5-*septies*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5-*bis*, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 5-*quater*, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

5-*octies*. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

5-*nonies*. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

5-*decies*. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « provvedere all'acquisto » *sono sostituite dalle seguenti:* « finanziare l'acquisto »;

al comma 3, le parole: « che provvedono all'acquisto degli arredamenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione ».

Decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 60 del 12 marzo 1991.*

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica ed universitaria intese ad assicurare la immediata realizzazione di opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene e agibilità, necessarie e indilazionabili, tenuto conto della situazione di pericolosità e di degrado degli edifici stessi, nonché per consentire alle università ed istituti di istruzione superiore di grado universitario la realizzazione di interventi urgenti mediante una migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Finanziamento per opere di edilizia scolastica).

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 3. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

4. La ripartizione dei finanziamenti tra i comuni e le province e la concessione dei mutui sono effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, come modificato dal decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464.

5. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, possono essere concesse, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 4 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, fino al 31 dicembre 1992. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

ARTICOLO 2.

(Arredamento scolastico).

1. Per fare fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi, che provvedono all'acquisto degli arredamenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) « Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992 », per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

b) « Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile », per lire 5 miliardi per l'anno 1992 e per lire 10 miliardi per l'anno 1993;

c) « Interventi per le politiche giovanili », per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ARTICOLO 3.

(Interventi di piccola manutenzione).

1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, necessari e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente con le modalità, in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi.

3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5535 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991.

ARTICOLO 4.

(Intervento urgente per la sede dell'istituto tecnico commerciale "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno).

1. A parziale copertura della spesa per la realizzazione del nuovo compendio destinato in uso all'istituto tecnico commerciale « Gaetano Salvemini » di Casalecchio di Reno, è assegnato alla provincia di Bologna un contributo di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 1 miliardo per l'anno 1992.

2. Per assicurare l'utilizzazione del compendio a decorrere dal prossimo anno scolastico, si applicano le procedure di somma urgenza previste per gli interventi in materia di protezione civile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore ».

ARTICOLO 5.

(Interventi per l'edilizia universitaria).

1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati nel decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni, stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo 7, anche delle entrate derivanti da tasse e soprattasse.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 6.

(Variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI – BIANCO – CARLI – CIRINO POMICINO – RUBERTI.

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.